

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 114)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Validità del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica e dalle ex accademie di educazione fisica ai fini del riscatto del periodo degli studi universitari in materia di
pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, all'articolo 7 riconosce al personale dipendente dalle amministrazioni statali la possibilità di riscattare, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, il periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, sempre che il diploma di laurea sia condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo.

Tale possibilità è stata confermata dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Senonchè la dizione « diploma di laurea » nell'attuazione della normativa sancita dai predetti provvedimenti legislativi è stata interpretata in maniera assai restrittiva; in particolare si tende ad escludere dal beneficio della norma suddetta chi è in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori

di educazione fisica e dalle ex accademie di educazione fisica.

Eppure tali istituti — come risulta dalle leggi istitutive, rispettivamente la legge 7 febbraio 1958, n. 88, e il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — sono considerati « di grado universitario », sicchè non si comprende perchè al docente di educazione fisica, entrato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato con la condizione del possesso del diploma specifico, debba essere preclusa la possibilità di avvalersi del beneficio del riscatto del periodo di studi necessario per il conseguimento del diploma.

Per ovviare a tale stato di discriminazione, si propone il presente disegno di legge che elimina ogni dubbio sull'interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini del riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari per acquisire il diritto e la liquidazione del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi valido il diploma di grado universitario rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica e dalle ex accademie di educazione fisica.